

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 306

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006

Disposizioni per il finanziamento del Comitato olimpico
nazionale italiano e delle attività sportive

ONOREVOLI SENATORI. - L'indirizzo di politica generale che conduca alla concreta diffusione dell'opportunità dello «sport per tutti», obiettivo di straordinaria utilità sociale nell'ambito del quale è stato proposto il riconoscimento costituzionale del diritto allo sport, unitamente al principio inoppugnabile e dogmatico del ruolo primario che lo sport agonistico svolge per il progresso sociale della comunità nazionale, comporta il dovere di garantire allo sport quella autonomia economico-finanziaria che lo Stato da oltre un cinquantennio ha riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delegandolo alla gestione di parte dei concorsi pronostici, dai quali, peraltro, l'erario ha, contestualmente, tratto vantaggi rilevanti e sempre crescenti.

Il CONI, ente esponente dello sport in Italia, ha proficuamente svolto nel corso di più di mezzo secolo sia la funzione di sviluppare e diffondere la pratica sportiva di base, che di organizzare e supportare le squadre e gli atleti nazionali nelle più importanti competizioni internazionali.

Il concreto conseguimento di risultati positivi nell'attività di base è confermato, tra l'altro, dal grande numero di impianti ed infrastrutture realizzati e gestiti direttamente dal CONI su tutto il territorio nazionale (120 mila circa), che consentono di svolgere attività sportiva a ben oltre la metà della popolazione attiva italiana, di tutte le età e fasce sociali, e nel contempo consentono la pratica del maggior numero possibile di differenti discipline sportive, sia estive che invernali, di squadra o individuali.

Ciò ha comportato benèfici effetti alla attività di vertice, in cui lo sport italiano ha conseguito risultati di assoluta eccellenza in un numero sempre più grande di specialità

diverse, alcune scarsamente praticate anche solo pochi anni fa, nelle varie competizioni olimpiche, mondiali e internazionali di maggiore prestigio, grazie all'impegno e all'abilità degli atleti che sono stati sempre preparati ed assistiti da un efficiente connubio di uomini e di strutture sempre all'avanguardia grazie all'organizzazione e alle risorse fornite dal CONI.

Al CONI non si può non riconoscere particolare merito per il fatto che tutto quanto di positivo ha compiuto fino ad oggi, e che spesso ha conferito prestigio e credito all'Italia nel mondo, lo ha realizzato con proprie risorse, non gravando in nessun modo sul bilancio dello Stato.

Nel dopoguerra, infatti, per garantire al meglio l'effettiva autonomia gestionale al CONI, a questi veniva assicurata anche l'autonomia economico-finanziaria con l'emanazione del decreto legislativo n. 496 del 1948, che riservava al CONI l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici se connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il suo controllo.

Occorre rammentare che non solo il CONI non ha mai pesato sui conti dello Stato, e in pratica si è sempre autofinanziato, ma che addirittura è lo Stato che ha attinto nel tempo enormi risorse economiche dal mondo dello sport, incassando dalle giocate gestite dal CONI una percentuale fissa del 29 per cento + 65 lire dalla addizionale di 100 lire a colonna, che, introdotta nel 1991 a favore dei terremotati, è divenuta una componente stabile del costo della schedina.

Per contro, è bene precisare che dal 1965 la quota di spettanza in favore del CONI sul gettito ricavato dai concorsi pronostici è pari al 23 per cento e quindi inferiore a

quella riconosciuta allo Stato. Tale aliquota è stata sufficiente a fornire al CONI le risorse economiche necessarie per sostenere l'intera organizzazione sportiva italiana fino a quando il gettito dei concorsi pronostici gestiti dal CONI è stato elevato anche per la mancanza di un'effettiva concorrenza.

Negli ultimi anni, purtroppo, come ben noto, c'è stata una brusca inversione di tendenza determinata dalla introduzione da parte dello Stato di altri giochi, *in primis*, il Superenalotto, e nuove scommesse concorrenti ed estranee al settore sportivo, che hanno determinato una forte riduzione alle entrate del CONI, passate da quasi 520 milioni di euro a meno di 300 milioni di euro, ponendo evidentemente il CONI stesso in seria difficoltà con gravi ripercussioni negative su tutto il movimento sportivo italiano, sia di base che di vertice.

Occorre inoltre considerare che ad una sensibile contrazione delle entrate corrisponde un crescente fisiologico bisogno della complessiva struttura sportiva di riferimento, dovuto sia ad una sempre più crescente ed esigente domanda di pratica sportiva, che ad una necessaria assistenza e gestione professionistiche di tutta l'attività di vertice, anche in quelle discipline ancora oggi formalmente dilettantistiche.

Appare quindi doveroso, e non più procrastinabile, intervenire sul problema, apportando dei correttivi semplici ed efficaci, in grado di ricostruire subito un'adeguata disponibilità economica del CONI al fine di consentirgli di svolgere al meglio la propria primaria e insostituibile funzione di guida e di organizzazione dell'attività sportiva di base,

nonchè di assistenza e di preparazione degli atleti e delle squadre per le più importanti competizioni internazionali.

Le risorse economiche minime indispensabili per consentire il funzionamento a pieno regime dell'intera struttura del CONI sono state individuate in oltre 520 milioni di euro.

Considerato che da oltre trent'anni lo Stato ha ricavato ingenti introiti economici dal settore sportivo, e che negli ultimi anni lo Stato medesimo con la sua massiccia concorrenza nei concorsi pronostici ha inciso negativamente sull'imponibile sul quale applicare l'aliquota riservata al CONI, con le descritte nefaste conseguenze, un'adeguata ed equa soluzione è stata individuata nella riduzione dell'aliquota riservata allo Stato a vantaggio di quella destinata al CONI, mentre resterebbero inalterate le quote spettanti al montepremi (38 per cento), alla gestione (7 per cento) e all'Istituto per il credito sportivo (3 per cento).

Per assicurare nel tempo un flusso finanziario minimo costante allo sport italiano, sarebbe pertanto sufficiente rendere l'imposta a favore dello Stato progressiva riducendola al 2 per cento su di una base imponibile fino a 1.300 milioni di euro, lasciandola invariata al 29 per cento per gli introiti oltre i 1.300 milioni di euro.

La necessità di garantire, oltre la sopravvivenza, anche il continuo sviluppo al mondo dello sport che sempre più importanza ha assunto nella società moderna, induce a sperare che la presente proposta di legge sia seguita e sostenuta da tutte le diverse componenti politiche per addivenire nei tempi più rapidi possibili alla sua definitiva approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, per i concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è ridotta al 2 per cento, fino ad un imponibile di euro 1.300 milioni.

2. Resta ferma l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.

3. Per i concorsi di cui al comma 1 la quota di spettanza del CONI è determinata dall'importo della base imponibile, al netto dell'imposta unica di cui al medesimo comma, degli importi dovuti al fondo premi e all'Istituto per il credito sportivo nonchè al netto delle spese di gestione dei concorsi pronostici.